



# COMUNE DI NOCARA

(PROVINCIA DI CS)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPIA (IMU)- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013-**

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre, con inizio alle ore diciannove e minuti zero, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in adunanza chiusa al pubblico, in \* convocazione, in Nocera , Via Polmo, n. 8, sede del Comune.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TREBISACCE Francesco - Sindaco	Sì
2. SETTEMBRINO Giambattista - Vice Sindaco	No
3. COSPITO Antonietta - Assessore	Sì
4. ACCIARDI Caterina - Assessore	Sì
5. AFFUSO Mario - Consigliere	Sì
6. PISILLI Domenico - Assessore	Sì
7. PISILLI Vincenzo - Consigliere	Sì
8. ACCIARDI Giovanni - Consigliere	Sì
9. ARCURI Angelo - Consigliere	No
10. PANDOLFI Maria Antonietta - Consigliere	No
11. MUSCETTA Arcangelo - Consigliere	No
12. RINALDI Piero - Consigliere	No
13. AFFUSO Mileto - Consigliere	No
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 6

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola DI LEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Presidente Vincenzo PISILLI dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (71)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, N.124;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente differito al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente dispone:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21

ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n.124, che testualmente dispone:

“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.”;

Ritenuto di confermare per il 2013 le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti per l'anno 2012;

Visto il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Puglia Salvatore;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 7 Consiglieri presenti e votanti,

#### D E L I B E R A

1) di fissare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	0,76%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	0,4%
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,4%
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	0,4%

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di determinare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa	200,00

	non risulti locata.	
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. . . . .	200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . .	200,00

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Nocera ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n.124;

7) di dichiarare, successivamente con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 7 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.-

Servizio Finanziario: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Data 22 novembre 2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Puglia Salvatore

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Vincenzo PISILLI _____	Il Segretario Comunale Dott. Nicola DI LEO _____
--	--

**COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE**

Copia conforme all'originale della presente delibera viene:

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n. 0 del  
\_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola DI LEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 355 del Registro Pubblicazioni*

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti d'Ufficio,

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2013 al 17/12/2013.

Il Messo Comunale  
Nicola PISILLI

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola DI LEO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 29-nov-2013

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì,

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola DI LEO

Copia conforme all'originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del \*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_